



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Delibera n. 1411/2022 /IV

Il Consiglio, nella seduta dell'11.10.2022, composto come da verbale in pari data;

Sentito il Relatore, Consigliere Luca Varrone;

Visto il decreto legislativo 31.12.1992, n. 545, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 24.9.2015 n. 156;

Vista la Legge n. 130 del 31.08.2022, recante la riforma della giustizia tributaria;

Visto il Regolamento adottato dal Ministro delle finanze con decreto del 2.6.1998, n. 231, per la parte tuttora vigente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26.7.1976, n. 752, modificato da ultimo con il decreto legislativo 4.5.2017, n. 76;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30.6.2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.4.2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto l'art. 1, comma n. 353 della Legge 24.12.2007, n. 244;

Visto il decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 11.4.2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25.10.2008, n. 251, e, in particolare, le tabelle A e B, allegate al medesimo decreto, con le quali è stato rideterminato il numero delle sezioni e i corrispondenti organici delle Commissioni tributarie regionali e provinciali;

Vista la Risoluzione consiliare n. 10 del 21.10.2014, con la quale è stato approvato il regolamento per la durata delle graduatorie negli interPELLI e nei concorsi interni ed esterni;

Vista la Risoluzione n. 3/2005 che disciplina i criteri di controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione prodotte ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., dai candidati nelle procedure concorsuali per la nomina di giudice, Vice presidente di sezione, Presidente di sezione e Presidente nelle Commissioni tributarie provinciali e regionali;

Richiamata la delibera consiliare n. 1468 del 15.12.2020 con cui è stato approvato il bando di concorso interno n. 8/2020 riservato ai componenti in servizio nelle Commissioni tributarie regionali e provinciali per la copertura del posto vacante di Presidente di Commissione della Commissione tributaria provinciale di Arezzo;

Richiamata la delibera consiliare n. 1224 del 19.10.2021 con cui è stata approvata la graduatoria unica - di cui all' "ELENCO A-GRADUATORIA" del concorso per la copertura di n. 1 posto di Presidente di Commissione della Commissione tributaria provinciale di Arezzo;

Considerato che è risultato vincitore il Dott. Zanetti Massimo, nato il 09.05.1951, già Presidente di Commissione della Commissione tributaria provinciale di Terni, con punti pari a 105,00;

Richiamato l'articolo 8 del bando in cui è previsto che il candidato utilmente collocato in graduatoria comunichi, pena l'esclusione dall'intera procedura concorsuale, l'accettazione o la rinuncia all'incarico per il quale è risultato vincitore entro il termine perentorio di sette giorni liberi dalla data di ricezione della delibera di approvazione della graduatoria, inviata all'indirizzo PEC indicato nella domanda di partecipazione;

Preso atto della dichiarazione di rinuncia all'incarico, depositata dal Dott. Zanetti Massimo in data 28.10.2021 acquisita al protocollo n. 14984, nel rispetto dei termini previsti dal Bando di concorso;

Richiamata la delibera n. 934 del 21 giugno 2022 con la quale è stato disposto quanto segue:

- di procedere allo scorrimento della graduatoria generale degli idonei, nella quale risultava vincitore il candidato ivi collocato alla posizione n. 2 con punti pari a 93,70, Dott. Socci Angelo Matteo, nato il 21.09.1959, già Presidente di Commissione della Commissione Tributaria Provinciale di Prato.
- di conferire mandato alla commissione concorsi di provvedere, ad ulteriore scorrimento della graduatoria consultando i candidati successivi al Dott. Socci Angelo Matteo, in caso di mancata accettazione dell'incarico di quest'ultimo, secondo i medesimi criteri dati dal bando e dalla presente delibera;

Dato atto che ad oggi è stato operato lo scorrimento interpellando, secondo l'ordine di graduatoria, i seguenti candidati che non hanno fatto pervenire nei termini assegnati alcuna dichiarazione di accettazione:

1. Socci Angelo Matteo – notifica richiesta accettazione rinuncia all'incarico protocollo n. 9994 del 22.06.2022;
2. Block Maurizio - notifica richiesta accettazione rinuncia all'incarico protocollo n. 10441 del 01.07.2022;
3. Greco Carlo - notifica richiesta accettazione rinuncia all'incarico protocollo n. 10780 del 11.07.2022;

4. Zampi Carlo Maria - notifica richiesta accettazione rinuncia all'incarico protocollo n. 11193 del 21.07.2022;

Vista la novellata disposizione normativa introdotta con la Legge n. 130 del 31 agosto 2022 che, all'articolo 1, co. 1, lettera n), prevede il nuovo limite di età di 70 anni per la cessazione dall'incarico;

Visto l'articolo 8, co. 1, della richiamata Legge, in cui si prevede che il suddetto limite si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027, mentre fino al 31 dicembre 2026 i componenti delle corti di giustizia tributaria, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso al compimento del settantaquattresimo anno di età nell'anno 2023; del settantatreesimo anno di età nell'anno 2024, del settantaduesimo anno di età nell'anno 2025 e del settantunesimo anno di età nell'anno 2026;

Richiamato l'art. 2, co. 1 del D.Lgs. n. 545/1992 e s.m.i. in cui è disposto che il Presidente non può essere nominato tra soggetti che raggiungeranno l'età pensionabile entro i quattro anni successivi alla nomina;

Rchiamato l'art. 1, co. 13 della Legge n. 130 del 31 agosto 2022, in cui si dispone che "sono fatte salve le procedure concorsuali di cui all'articolo 11 del Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, bandite e non ancora concluse alla data di entrata in vigore della presente legge per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data del bando";

Ritenuto, in base alla disposizione normativa richiamata al punto precedente, che conservano il requisito per la nomina a Presidente di Commissione, ora Presidente della Corte di Giustizia, i candidati idonei collocati nelle graduatorie delle suddette procedure concorsuali, in possesso del requisito anagrafico di cui all'articolo 2 del D.Lgs. n.545/1192 e s.m.i., in base al limite di età di cessazione dal servizio (75 anni) vigente ante 16 settembre 2022, data di decorrenza della vigenza della Legge n. 130 del 31 agosto 2022;

Considerato che in data 05.07.2022 sono state approvate le delibere di nomina dei vincitori del bando di concorso interno n. 1/2018 (n. 1063,1064, 1065, 1066 e 1067) e che sono in corso di definizione i relativi decreti ministeriali con i quali si conclude l'iter amministrativo;

Ritenuto che la intervenuta nomina in quanto vincitore del bando di concorso n. 1/2018 ovvero in generale di procedure concorsuali precedenti, non sia ostativa alla nomina conseguente alla partecipazione a procedure concorsuali successive;

Ritenuto di procedere allo scorrimento della graduatoria approvata con delibera n. 1224 del 19.10.2021 inviando richiesta di accettazione/rinuncia all'incarico al primo candidato ivi utilmente collocato, successivo al Dott. Zampi Carlo Maria in possesso dei requisiti per la nomina normativamente previsti, Dott. Tirelli Francesco, nato il 17.01.1953;

Dato atto che l'accettazione del presente incarico determina per il candidato la automatica rinuncia

all'incarico per il quale è stato eventualmente nominato in quanto vincitore del Bando di concorso n. 1/2018 o procedure concorsuali precedenti;

Ritenuto opportuno conferire mandato alla Commissione IV Concorsi di proseguire lo scorrimento della graduatoria, secondo i criteri e le modalità individuate, in caso di mancata accettazione dell'incarico da parte del primo candidato nominabile ivi utilmente collocato, al fine di pervenire alla copertura del posto vacante;

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente delibera;

di procedere allo scorrimento della graduatoria approvata con delibera n. 1224 del 19.10.2021 inviando richiesta di accettazione/rinuncia all'incarico al primo candidato ivi utilmente collocato, in possesso dei requisiti per la nomina normativamente previsti, Dott. Tirelli Francesco, nato il 17.01.1953;

l'accettazione del presente incarico determina per il candidato la automatica rinuncia all'incarico per il quale è stato eventualmente nominato in quanto vincitore del Bando di concorso n. 1/2018, o procedure concorsuali precedenti;

di conferire mandato alla Commissione IV Concorsi di proseguire lo scorrimento della graduatoria, secondo i criteri e le modalità individuate, in caso di mancata accettazione dell'incarico da parte del primo candidato nominabile ivi utilmente collocato, al fine di pervenire alla copertura del posto vacante;

AVVISA

Richiamato l'articolo 8 del bando, il candidato dovrà comunicare, **pena l'esclusione dall'intera procedura concorsuale**, l'accettazione o la rinuncia all'incarico per il quale è risultato vincitore entro **il termine perentorio di sette giorni liberi** dalla data di ricezione della presente delibera inviata all'indirizzo *PEC* indicato nella domanda di partecipazione.

L'accettazione dell'incarico determina la decadenza automatica del candidato dalle ulteriori procedure concorsuali a cui avesse eventualmente partecipato.

Le comunicazioni all'interessato verranno inoltrate esclusivamente all'indirizzo *PEC*, che si intende obbligatorio, fornito dal candidato.

Saranno in ogni caso valide a tutti gli effetti di legge – anche di decorrenza dei termini – le informazioni e le pubblicazioni eseguite sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria.

Il vincitore dovrà dichiarare di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità di cui all'art. 8 del citato decreto legislativo 30.12.1992 n. 545 e s.m.i., e, in ogni caso, di impegnarsi a rimuovere

ogni eventuale causa di incompatibilità, anche se insorgente in relazione all'incarico conferito, entro trenta giorni dalla delibera di nomina.

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito, o da mancata o tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telematici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

DISPONE

Ai sensi dell'art. 32 della Legge 18.6.2009, n. 69, la presente delibera è pubblicata sul sito internet del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria "www.giustizia-tributaria.it", nella sezione "PUBBLICITÀ LEGALE" e nella sezione "CONCORSI".

Avverso questo provvedimento è ammesso ricorso, a norma degli articoli 41 e seguenti del decreto legislativo 2.7.2010, n. 104, al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso dell'approvazione della presente delibera sul sito internet istituzionale di questo Consiglio.

DISPONE

la comunicazione della presente delibera:

- all'interessato;
- al Dipartimento delle finanze - Direzione della Giustizia tributaria
- ai Presidenti e ai Direttori delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.

IL PRESIDENTE

Firmatario1